

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Ccd di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato Ccd di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Ccd di Torino; Nyranne Moshi, avvocato Ccd di Milano; Severio Nigro, avvocato Ccd di Roma

Numerosi interventi previsti per le donne
La «Finanziaria rosa»

ANNA SERAFINI *



campo sociale» troviamo la seguente specificazione:

1) Fondo di previdenza per le persone che esercitano attività casalinghe (1992: 16.000; 1993: 16.000; 1994: 10.000);

2) Fondo per infortuni da lavoro casalingo (1992: 6.000; 1993: 6.000; 1994: 5.000);

3) Congedi parentali (1992: 15.000; 1993: 15.000; 1994: 15.000);

4) Interventi per assegni di maternità (1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000);

5) Imprenditorialità femminile (1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000).

La mobilità per gli statali

■ Cara Unità, sono un ex ferroviere, trasferito mediante mobilità ad altra amministrazione ex Dpcm n. 325/88. Mi riferisco alla vostra risposta data ad una insegnante elementare pubblicata in data 16 febbraio 1990 sotto il titolo: «Insegnante in mobilità può cambiare più volte». In essa avete spiegato che è sempre possibile optare per altra amministrazione quando siano state inoltrate più domande contestuali di mobilità.

Vorrei sapere quale è l'articolo di legge specifico che stabilisce la possibilità di optare per altre amministrazioni.

Adriano Fabbro, Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (Udine)

Con circolare 7 aprile 1990, n. 48879/9-2-27 il ministro per la Funzione pubblica ha dettato gli indirizzi applicativi della normativa sulle assun-

zioni per l'anno 1990, ivi comprese le procedure sulla mobilità.

L'articolo 4 di tale circolare riguarda la disciplina di presentazione delle domande di trasferimento. Qui è specificato che «ciascun dipendente può presentare più domande, anche presso enti diversi, in relazione ai posti vacanti risultanti dai bandi di mobilità pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Ed inoltre che «il dipendente, qualora ottenga più assenti in relazione alle domande presentate, conserva la facoltà di optare per l'ente di maggior gradimento».

Ricordiamo, per maggior completezza, che le fonti normative che disciplinano la mobilità sono costituite dal Dpcm n. 325 del 1988 (come modificato dal Dpcm n. 95 del 1989) e dalla legge n. 554 del 1988 (come modificata dal D.l. n. 66 del 1989, convertito nella legge n. 144 del 1989).

□ Avv. BRUNO AGUGLIA

6) Fondo per la sperimentazione del telecontrollo e telecontrollo per gli anziani (1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000);

7) Introduzione dell'informazione sessuale nella scuola pubblica e aggiornamento e qualificazione della professione docente (1992: 2.000; 1993: 2.000; 1994: 2.000);

8) Fondo da destinarsi ai comuni per l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale (1992: 3.000; 1993: 3.000; 1994: 3.000);

9) Fondo per campagne informative sull'istituto dell'affidamento familiare (1992: 4.500; 1993: 4.500; 1994: 5.000);

10) Fondo da destinarsi ai comuni del Mezzogiorno a favore dei minori per la prevenzione della criminalità organizzata (legge n. 216 del 1991) (1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 5.000);

11) Istituzione del comitato di bioetica (1992: 500; 1993: 500; 1994: 500).

Alla Camera il Gid ha proseguito l'impegno delle nostre senatrici e potendo contare su una nostra maggiore presenza abbiamo cercato di agglungere più voci e di innalzare il fondo di altre.

Al momento della discussione degli emendamenti il governo, imponendo la fiducia sull'intero capitolo, non ne ha consentito la votazione e così li abbiamo trasformati in Ods, approvato poi dalla Camera, nel quale si impone il governo a fornire effettiva copertura finanziaria aggiuntiva di 60 miliardi per il triennio 92/94 per i seguenti provvedimenti legislativi: indennità di maternità a casalinghe, studentesse, disoccupate (30 miliardi); congedi parentali (30 miliardi); il trasferimento di 15 miliardi nel triennio 93/94 agli enti locali per le azioni positive di cui all'art. 2, comma 6 della legge 125/91.

Come si può vedere lo spostamento di risorse da noi chiesto riguarda molte donne, - dalle casalinghe alle lavoratrici dipendenti, dalle disoccupate alle pensionate - e cerca di rispondere sia a problemi drammatici sia ai nuovi bisogni delle cittadine del nostro paese.

* Deputata. Coordinatrice del Gruppo interpartamentare donne

Agevolazioni tributarie ai pensionati per menomazioni durante la «leva»

Sono venute a conoscenza che con circolare 21/91 del ministero delle Finanze, l'esenzione tributaria (Irpef) è stata estesa anche alle pensioni privilegiate ordinarie degli ufficiali di complemento, che hanno contratto menomazioni durante il servizio di leva. Io sono un ufficiale di complemento A.a.r. spec. in congedo, titolare della pensione privilegiata ordinaria 7ª cat. (tabellare), per menomazione contratta durante il servizio militare da richiamato (richiamo d'autorità 1958). Poiché nell'assumere informazioni nell'ambito dei competenti uffici locali non mi è stato possibile ottenere ragguagli in merito, mi rivolgo a voi per sapere se, nello spirito della sentenza 387 della Corte Costituzionale, la suddetta pensione possa essere contemplata nel contesto delle pensioni beneficiarie del provvedimento citato.

F.R. Roma

Con la sentenza n. 387 del 4/11 luglio 1989, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 34, comma 1, del dpr n. 601/73 (concernente «la disciplina delle agevolazioni tributarie») nella parte in cui non estende l'esenzione dell'Irpef alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva. Con la circolare n. 21 del 21 maggio 1991 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1991) il ministro delle Finanze ha chiarito - facendo seguito a precedente circolare - che «... ai titolari di pensioni tabellari possono essere equiparate i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di...».

Si può notare che la circolare fa riferimento al servizio di leva e non a quello di richiamato.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Tuttavia, la legge 308/81, che ha esteso il diritto alla pensione privilegiata del fatto di servizio, non opera alcuna distinzione tra i militari in servizio di leva e quelli richiamati. Con la stessa circolare n. 21/91 è stato precisato che può essere richiesta, all'intendente di Finanza, la restituzione delle somme eventualmente trattenute indebitamente sulla pensione privilegiata, ai sensi dell'articolo 37 del dpr n. 602/73 concernente «disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

Indennità integrativa sulla pensione privilegiata ordinaria

Nel marzo del 1990 inviai istanza alla direzione provinciale del Tesoro di Forlì, perché mi fosse erogata l'indennità integrativa speciale sulla mia pensione privilegiata ordinaria, concessami per invalidità contratta nell'arma dei carabinieri. Detta direzione mi rispose negativamente poiché la circolare ministeriale impedisce tale erogazione sulle pensioni normali e alla mia puntualizzazione non seguiva alcun riscontro, né l'erogazione di detta indennità. Desidero sapere se alla mia pensione privilegiata ordinaria compete l'indennità integrativa e in che misura, tenendo presente che svolgo attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

U.S. Forlì

Se la situazione illustrata nella lettera (pensionato del pubblico impiego alle dipendenze di

terzi) si è determinata successivamente al 31 dicembre 1978 (vedi articolo 15 del d. n. 663/79 convertito, con modificazioni, in legge n. 33/80) si applica integralmente il disposto dell'articolo 17 della legge 843/78 (Finanziaria 1979), il quale stabilisce che «... l'indennità integrativa speciale (Iis) non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi...» (senza alcuna distinzione rispetto al tipo di pensione e al tipo di datore di lavoro). La stessa norma stabilisce inoltre che «... deve comunque essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto dal Fpl...» dell'Inps (1º gennaio 1991 lire 541.900; 1º novembre 1991 lire 560.850; 1º gennaio 1992 lire 563.100; 1º maggio 1992 lire 577.750; 1º novembre 1992 lire 588.150). L'eventuale natura risarcitoria della pensione ha influenza per quanto attiene la formazione del reddito da assoggettare all'Irpef.

Ora anche per gli autonomi la pensione può essere superiore al minimo


Vorrei sapere qual è la normativa che accomuna la pensione volontaria di 15 anni e la pensione di anzianità, con il versamento obbligatorio di contributi per 35 anni. Mi pare che la somma mensile sia uguale per le due versioni. Se dopo i 65 anni dovessi lavorare ancora perché la pensione di 500.000 lire il mese non baste-

rà, dovrò versare ancora i contributi all'Inps con in più la tassa sulla salute del 6% (Finanziaria 1992), oppure se lavorerò mi verrà tolta anche la pensione che, credo, mi spetterebbe in base ai contributi versati per 35 anni?

Romano Prearo Corsico (Milano)

Riteniamo che nella prima parte del quesito ci sia qualche imprecisione. Il requisito di 15 anni di contribuzione è richiesto per la pensione di vecchiaia (per i lavoratori dipendenti a 60 anni per gli uomini, a 55 anni per le donne, e per i lavoratori autonomi a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne) mentre i 35 anni di contribuzione effettiva sono richiesti per la pensione di anzianità (ovvero, per il diritto alla pensione prima di avere compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia). Nel passato, per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri) la pensione era sempre inferiore al minimo indipendentemente dagli anni di contribuzione. Dopo la riforma realizzata con la legge 233/90, anche per i lavoratori autonomi la pensione può essere superiore al minimo. Infatti, ora essa corrisponde al 2% del reddito di riferimento per ogni anno di contribuzione. Pertanto, con soli 15 anni di contribuzione, con un base di calcolo mentre con 35 anni è pari al 70% della base di calcolo.

Per i lavoratori autonomi anche la pensione di anzianità è compatibile (e, quindi, cumulabile) con redditi da lavoro. È logico che se si prosegue il lavoro bisogna continuare a versare i contributi anche alla gestione per il Fondo pensioni. Tali contributi non andranno perduti perché daranno luogo, su richiesta, a supplementi di pensione calcolati con lo stesso sistema con il quale è calcolata la pensione. Per quanto riguarda la contribuzione al servizio sanitario nazionale (tassa sulla salute) la pensione è assoggettata all'aliquota dello 0,90% solo se supera i 18 milioni lordi annui, gli altri eventuali redditi sono assoggettati all'aliquota del 5% fino a 40 milioni e al 4,2% per la quota tra 40 e 100 milioni annui.



FEBBRAIO FIAT.
È IL MOMENTO
DI COMPRARE.

FINO A 15.000.000 A INTERESSI ZERO PAGABILI IN 12 MESI
OPPURE
RATEAZIONI FINO A 36 MESI AL TASSO DEL 9%

Gli automobilisti lo sanno. Iniziare l'anno con una Fiat nuova è sempre stata una

idea geniale. Quest'anno ancor di più, grazie all'iniziativa delle Concessionarie e Succursali Fiat. Fino al 29 febbraio 1992, infatti, scegliendo la Fiat che preferite, potete trattenerne 5 milioni se è Panda, 7 milioni se è Uno, 10 milioni se è Tipo o Tempra, 15 milioni se è Croma. Per pagare questi milioni non c'è fretta. Potete farlo in 12 rate mensili a interessi zero. Preferite tempi di pagamento ancora più lunghi? Eccovi accontentati: potete farlo con rateazioni fino a 36 mesi al tasso nominale po-

sticipato del 9%. Un esempio. Avete scelto la Fiat Uno? Trattenerete 7 milioni, che pagherete in 12 rate mensili da L. 583.500 cadauna, oppure in 36 rate da L. 222.500. Sì, non è tempo di dormire, è tempo di affari. L'offerta è valida su tutte le vetture (esclusa Fiat 126) della gamma Fiat disponibili per pronta consegna e non è cumulabile con altre iniziative in corso. È valida fino al 29/2/92 in base ai prezzi e tassi in vigore al momento dell'acquisto. Per le formule Sava occorre essere in possesso dei normali requisiti di solvibilità richiesti. **FIATSAVA**



E' UN'INIZIATIVA DI CONCESSIONARIE E SUCCURSALI FIAT